

Ai fini del riconoscimento ai crediti dell'avvocato del privilegio ex art. 2751-bis c.c. è irrilevante il limite del biennio anteriore

Tribunale di Monza, 27 ottobre 2015. Presidente Buratti. Relatore Nardecchia.

Compenso dell'avvocato - Natura unitaria della prestazione - Segmentazione in singoli atti o fasi - Esclusione - Riconoscimento all'avvocato del privilegio ex articolo 2751 bis c.c. - Biennio anteriore - Irrilevanza

Il giudice chiamato alla liquidazione del compenso dell'avvocato non può segmentare la prestazione nei singoli atti oppure per fasi: l'unitarietà della liquidazione è, infatti, una logica conseguenza dell'onnicomprendività del "compenso" a sua volta discendente dall'inscindibilità della prestazione professionale.

La parcellizzazione dell'attività professionale dell'avvocato, articolata in distinte fasi, costituisce, infatti, solo una regola per la determinazione del compenso, la quale conserva, comunque, il suo carattere unitario al pari della stessa attività, carattere unitario ed inscindibile della prestazione dal quale consegue la mancanza di liquidità e di esigibilità del diritto al compenso, l'impossibilità di determinarlo prima del completo espletamento del mandato professionale o della sua definizione per altre ragioni; in sostanza, poiché la determinazione del compenso non può prescindere da una valutazione globale dell'attività svolta, non è possibile ritenere dovuta la retribuzione del professionista prima del completamento della prestazione.

L'adempimento dell'obbligazione a carico del professionista chiamato a rappresentare e difendere la parte in giudizio si realizza o con il compimento dell'ultimo atto nel processo, con riferimento a ciascun grado di giudizio, oppure con la cessazione dell'incarico.

Del resto, a ben vedere, la considerazione del compenso come unitario corrispettivo di una prestazione professionale, valutata complessivamente, è il criterio che è stato seguito dalla Suprema Corte sia per la liquidazione di onorari maturati a conclusione di cause, nelle quali si sono succedute tariffe diverse (la tariffa applicata è stata quella vigente nel momento in cui si è esaurita la prestazione professionale: ex multis Cass., I, 3 agosto 2007, n. 17059), sia nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare oggi vigente (sulla liquidazione dei compensi a seguito dell'abrogazione delle tariffe si veda la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, sentenza del 12 ottobre 2012, n. 17406 e la sentenza gemella n. 1705).

In definitiva ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c. ai crediti dell'avvocato, il limite del biennio sostanzialmente scompare, non essendo più ipotizzabili retribuzioni relative a prestazioni professionali che maturano di volta in volta nel momento in cui l'attività cui esse si riferiscono viene espletata, dato che il diritto al compenso sorge al momento della cessazione della prestazione e tale compenso deve ritenersi integralmente privilegiato.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

Vista l'opposizione allo stato passivo depositata dall'avv. Salvatore Rizza, avverso il rigetto della domanda di ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c. del credito di € 120.229,06 oltre interessi in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. avanzata nei confronti del fallimento della società La Policentro spa in liquidazione (nr. 314/2014) in quanto le prestazioni professionali poste alla base della pretesa sono anteriori allo spirare del biennio decorrente dalla data del fallimento;

sentito il giudice relatore;

premesso che:

-è onere dell'opponente depositare in sede di opposizione tutta la documentazione già prodotta in sede di ammissione e quella ulteriore che si ritiene pertinente a fornire la prova del credito;

rilevato che:

E' vero che in passato vi è stata controversia sul decorso del biennio di cui parla l'art. 2751 bis n. 2 c.c., ma la detta controversia può dirsi oramai risolta dalla Cassazione che, almeno dal 2001, è costante nell'affermare che il biennio preso in considerazione dalla norma è quello che decorre a ritroso dalla fine delle prestazioni professionali e non dalla data di dichiarazione di fallimento (cfr. da ultimo Cass. 28/1/2014 n.1740).

Ha chiarito correttamente la S.C. che l'art. 2751 bis n.2 c.c., introdotto dall'art. 2 della Legge 29.7.1975 n.426, nel prevedere il privilegio generale sui mobili per "le retribuzioni del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale", fa riferimento agli ultimi due anni di prestazione, a differenza della precedente previsione (art. 2751 n.5 c.c.) che collocava in privilegio "le retribuzioni.....dovute per l'ultimo anno".

Di modo che, al di là del diverso lasso temporale previsto, appare evidente che, "difformemente dalla lettura data alla precedente disposizione ritenuta limitata, in caso di fallimento, ai crediti dovuti per l'ultimo anno precedente alla relativa dichiarazione, la nuova disposizione debba intendersi riferita agli ultimi due anni di prestazione, ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale. L'espresso collegamento della limitazione temporale alla prestazione impone infatti un'interpretazione che faccia riferimento unicamente agli ultimi due anni della prestazione medesima, indipendentemente dalla sua collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento" (Cass. 27/02/2001, n. 2838; Cass. 30/12/2005, n. 28876; Cass. 01/04/2009, n. 7964; Cass. 13/05/2011, n. 10658).

Una volta stabilito che il biennio inizia a decorrere dalla cessazione delle prestazioni, indipendentemente a quando tale dato risale, la stessa

giurisprudenza ha risolto anche il diverso problema se sia sufficiente che nel biennio sia ultimata la prestazione, da considerarsi poi unitariamente anche se svolta, in parte, in precedenza, ovvero se sia necessario far riferimento solo alle prestazioni effettuate nell'ultimo biennio, dando continuità al primo orientamento elencato (Cass. 27/02/2001 n. 2838).

Con riferimento in particolare al privilegio spettante al professionista avvocato la corte, nella vigenza del regime anteriore alla riforma delle tariffe professionali di cui al d.m. 140/2012, ha statuito che il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico; per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.

Alla luce di tale giurisprudenza, si riteneva che dovesse riconoscersi il richiesto privilegio al credito per onorari per tutte le prestazioni effettuate, nel mentre, per quanto riguarda i diritti, il privilegio assisteva solo i crediti maturati negli ultimi due anni di prestazione.

"In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione" (Cass.13/05/2011, n. 10658).

In tal senso anche Cass. 01/04/2009, n. 7964, per la quale "Ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio".

Ed egualmente Cass. 03/04/2007, n. 8351, per la quale "Il privilegio che assiste il credito del professionista, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., per il carattere unitario e inscindibile della prestazione professionale, sorge solo al termine del mandato, dato che solo in tale epoca il compenso matura e che, con particolare riguardo alle prestazioni dell'avvocato, mentre i diritti maturano con il compimento delle singole prestazioni, per gli onorari deve tenersi conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è portata a termine, ancorché alcune attività siano state svolte oltre l'ultimo biennio considerato dalla norma citata".

Come è ben noto il d.m. 140/2012 ha abolito la distinzione tra diritti ed onorari, entrambi riconducibili alla nozione unitaria dei compensi, con esclusione delle sole spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi nei compensi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. (Art. 1 comma 2 del decreto).

In relazione e ad integrazione di quanto appena affermato l'atto normativo del 31/10/2012, (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), al punto 13 dell'art. 10 prevede che "oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive."

Compenso onnicomprensivo di ogni attività riferita alla retribuzione spettante all'avvocato per la sua attività professionale, compenso che gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. con la sola esclusione delle spese, degli oneri e dei contributi, in quanto non rientranti nella nozione unitaria di compenso dettata dal d.m. 140/2012..

Il decreto statuisce all'art. 11 punto 2 che il compenso è liquidato per fasi, (fase di studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva), senza distinguere tra compenso relativo a diritti e quello relativo ad onorari, il che trova piena conferma nel rilievo che, nell'esemplificare le attività svolte in ciascuna fase meritevole di remunerazione, ci si riferisca indistintamente sia ad attività precipuamente intellettuali sia alle materiali ed il tutto ancorato al valore della controversia.

Viene escluso che si possa comunque frammentare la prestazione professionale e dunque frammentare i compensi.

Il giudice chiamato alla liquidazione del compenso non può segmentare la prestazione nei singoli atti oppure per fasi: l'unitarietà della liquidazione è una logica conseguenza dell'onnicomprendività del "compenso" a sua volta discendente dall'inscindibilità della prestazione professionale.

La parcellizzazione dell'attività professionale, articolata in distinte fasi, costituisce solo una regola per la determinazione del compenso che conserva, comunque, il suo carattere unitario al pari della stessa attività.

Dal carattere unitario ed inscindibile della prestazione dell'avvocato consegue la mancanza di liquidità e di esigibilità del diritto al compenso, l'impossibilità di determinarlo prima del completo espletamento del mandato professionale o della sua definizione per altre ragioni; in sostanza, poiché la determinazione del compenso non può prescindere da una valutazione globale dell'attività svolta, non è possibile ritenere dovuta la retribuzione del professionista prima del completamento della prestazione, al quale possono essere riconosciuti quindi solo anticipi sulle spese ed acconti sul compenso.

E ciò in quanto l'adempimento dell'obbligazione a carico del professionista chiamato a rappresentare e difendere la parte in giudizio si realizza o con il compimento dell'ultimo atto nel processo, con riferimento a ciascun grado di giudizio, oppure con la cessazione dell'incarico.

Del resto, a ben vedere, la considerazione del compenso come unitario corrispettivo di una prestazione professionale, valutata complessivamente, è il criterio che è stato seguito dalla Suprema Corte sia per la liquidazione di onorari maturati a conclusione di cause, nelle quali si sono succedute tariffe diverse (la tariffa applicata è stata quella vigente nel momento in cui si è esaurita la prestazione professionale :ex multis Cass., I, 3 agosto 2007, n. 17059), sia nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, (sulla liquidazione dei compensi a seguito dell'abrogazione delle tariffe si veda la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, sentenza del 12 ottobre 2012, n. 17406 e la sentenza gemella n. 1705).

In definitiva ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c. ai crediti dell'avvocato il limite del biennio sostanzialmente scompare, non essendo più ipotizzabili retribuzioni relative a prestazioni professionali che maturano di volta in volta nel momento in cui l'attività cui esse si riferiscono viene espletata, dato che il diritto al compenso sorge al momento della cessazione della prestazione e tale compenso deve ritenersi integralmente privilegiato.

Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette il credito dell'avv. Salvatore Rizza per € 120.229,06 oltre interessi in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. nel passivo del fallimento della società La Policentro spa in liquidazione (nr. 314/2014), demandando al curatore la modifica dello stato passivo;

condanna la curatela del fallimento della società La Policentro spa in liquidazione (nr. 314/2014) a rimborsare all'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre oneri di legge.

Così deciso il 27/10/2015 in Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza